

DECRETO N.

314

DEL

30 MAG. 2017

OGGETTO: Approvazione di “Prime disposizioni per la gestione della procedura di estinzione dei reati mediante prescrizione di cui alla parte VI-bis, D.lgs. 152/06 e s.m.i”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la l.r. 14 agosto 1999 n. 16 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia - ARPA” e successive modificazioni e integrazioni che, fra l’altro, attribuisce all’Agenzia la funzione di controllo sul rispetto della normativa ambientale;

VISTO il Regolamento Organizzativo di ARPA;

VISTA la l. 132/2016 che aggiorna le regole di funzionamento del Sistema nazionale di protezione dell’ambiente, costituito dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie regionali per l’ambiente, ed, all’art.14, comma 7, prevede che le Agenzie possano attribuire al proprio personale addetto alle attività ispettive la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

VISTA la Parte VI-bis, del d.lgs. 152/2006, aggiunta dalla l. 68/2015, che prevede l’estinzione di alcune contravvenzioni ambientali a seguito dell’adempimento da parte del contravventore di prescrizioni impartite dalla polizia giudiziaria o dall’organo di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e del pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda prevista per il reato;

VISTO l’art. 16, comma 6.1, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, come inserito dall’art.23, comma 1, lett. j) della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15, che così dispone: “Tra il personale che svolge attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’articolo 14 della legge 132/2016 possono essere individuati e nominati, con provvedimento del Direttore generale, dei dipendenti che, nell’ambito del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, svolgano le funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale”;

RICHIAMATO il Decreto n. 208 del 12/04/17 “Adozione del modello organizzativo di ARPA Lombardia per la gestione della funzione di Ufficiale di Polizia Giudiziaria”;

RICHIAMATO il Decreto n. 209 del 12/04/17 “Approvazione del regolamento per la disciplina dell’esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria del personale di ARPA”;

RICHIAMATO il decreto del DG n.210 del 12/04/17 “Sperimentazione in ordine all’applicazione dell’art.14, comma 7, della legge 28 giugno 2016, n.132. Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria a personale dei dipartimenti di Pavia e Lodi”;

PRESO ATTO che il Consiglio Federale del SNPA, con deliberazione n. 82 del 29/11/2016, ha approvato degli “Indirizzi per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte VI-bis, D.lgs. 152/2006” a seguito di uno studio tecnico, giuridico ed amministrativo condotto da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Agenzie regionali per l’ambiente e da ISPRA;

PRESO ATTO che alcune Procure circondariali della Lombardia hanno emesso, relativamente al procedimento d'estinzione delle contravvenzioni ambientali, alcuni indirizzi interpretativi e tecnico procedurali, come di seguito specificato:

- Como in data 10/03/2016 e in data 10/08/2016
- Milano in data 18/04/2016
- Pavia in data 09/09/2016
- Busto Arsizio in data 28/09/2016
- Brescia in data 10/10/2016

RITENUTO opportuno definire delle modalità operative per l'applicazione della Parte VI-bis, D.lgs. 152/2006 in un'ottica di omogeneizzazione del processo sull'intero territorio regionale e di definizione di livelli di responsabilità e coinvolgimento delle strutture di ARPA che possano assicurare utilizzo delle giuste competenze e celerità del processo;

DATO ATTO che la procedura in argomento si colloca nell'ambito del procedimento penale e che, pertanto, le diverse indicazioni fornite dalle competenti Procure dovranno essere considerate prevalenti rispetto alle indicazioni approvate con il presente provvedimento;

VISTO l'allegato documento "Prime disposizioni per la gestione della procedura di estinzione dei reati mediante prescrizione di cui alla parte VI-bis, D.lgs. 152/06 e s.m.i.";


SU proposta del Direttore Amministrativo

DECRETA

1. È approvato il documento allegato, parte integrante del presente provvedimento, contenente "Prime disposizioni per la gestione della procedura di estinzione dei reati mediante prescrizione di cui alla parte VI-bis, D.lgs. 152/06 e s.m.i."; tali disposizioni saranno applicate salvo diverse indicazioni delle competenti Procure della Repubblica.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Michele Camisasca



I Responsabili del Procedimento: Vincenzo Lo Iacono, Maria Teresa Cazzaniga;

Visto: Calogero Trizzino; Giuseppe Sgorbati.



PRIME DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE DEI REATI MEDIANTE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA PARTE VI-BIS, D.LGS. 152/06 E S.M.I.

PREMESSA

La presente circolare contiene disposizioni per la gestione della procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06, come modificato dalla L. 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" e tiene conto della Deliberazione del Consiglio Federale del SNPA n.82 del 29.11.2016 recante "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006" (www.isprambiente.gov.it/it/sistemanazionale-protezione-ambiente/consiglio-federale-2/atti).

Il suddetto documento, approvato dal Consiglio Federale rappresenta il frutto delle attività del gruppo di lavoro interagenziale Area 8 – n. 61, contiene un primo quadro di orientamenti interpretativi e di indicazioni tecnico/procedurali ad uso degli operatori del SNPA elaborati sulla base dell'analisi delle posizioni espresse a livello nazionale dalle varie Procure e dell'esperienza applicativa maturata dalle singole Agenzie. Nella predisposizione di questa circolare si tiene conto anche delle indicazioni fornite dalle Procure Lombarde, laddove emesse; nell'applicazione si raccomanda di verificare le eventuali successive indicazioni che dovessero essere fornite dalle Procure di riferimento.

Per una illustrazione sintetica della procedura di estinzione dei reati si rinvia all'Allegato 1 alla presente circolare.

Ove non in contrasto restano valide le indicazioni fornite nella circolare 3555 del 13/01/2016 "Prime indicazioni operative per l'applicazione della nuova parte VI-bis del D.Lgs 152/2006 – Applicazione della prescrizione asseverata tecnicamente per l'eliminazione delle contravvenzioni previste dal testo unico ambientale (art.318 ter)", in particolare, in attesa della nomina degli UPG, per le valutazioni da svolgere in merito all'applicabilità della procedura estintiva e la proposta di quadro prescrittivo da includere nella segnalazione di ipotesi di reato inviato alla Procura, nei casi di reati contravvenzionali rilevati nell'ambito dell'attività di controllo svolta da ARPA.

La circolare viene corredata dalla specifica modulistica, che potrà essere rivista ed aggiornata alla luce delle osservazioni/proposte migliorative che gli operatori ARPA Lombardia potranno segnalare a seguito dell'effettivo utilizzo.

Con separata nota si provvederà a fornire indicazioni in merito alla gestione dei flussi documentali.

INDIRIZZI INTERPRETATIVI E TECNICO-PROCEDURALI

Nella tabella ("TABELLA INDIRIZZI INTERPRETATIVI E TECNICO-PROCEDURALI") riportata nelle pagine che seguono sono contenuti gli indirizzi interpretativi e tecnico-procedurali che gli operatori di ARPA Lombardia sono tenuti a seguire nell'espletamento delle attività di controllo di competenza, per la corretta applicazione della procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Nello schema sottostante si riportano i riferimenti dei documenti indirizzo emessi dalle Procure circondariali presso i Tribunali della Lombardia risultanti alla data di emissione della presente circolare. Per il reperimento di tali documenti e di quelli che saranno emessi successivamente, si rinvia alla cartella di rete `\\rl.local\GFS\ARPA\DATA\Dipartimenti\Sede Centrale\Settore APC\APC_CONDIVISIONE DIP\DIREZIONE\Ecreati` che sarà costantemente aggiornata con tutta la documentazione utile e di interesse per la tematica oggetto della circolare. Dal momento che indicazioni operative delle Procure possono essere contenute, oltre che nei documenti di indirizzo, anche in singole comunicazioni rivolte direttamente ai Dipartimenti, al fine di consentire l'aggiornamento dei contenuti della cartella di rete e di una diffusione dell'informazione a tutti i

soggetti interessati, il Dipartimento destinatario della comunicazione ne invierà copia anche alla Direzione Operazioni, al Settore APC e alla U.O. Internal Audit.

| Procura emittente | Riferimento documento | Data di emissione |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Procura di Como | 266/2016 857/2016 | 10 marzo 2016 10 agosto 2016 |
| Procura di Milano | 5039/2016 5040/2016 | 18 aprile 2016 18 aprile 2016 |
| Procura di Pavia | 6712/2016 | 9 settembre 2016 |
| Procura di Busto Arsizio | 1873/2016 | 28 settembre 2016 |
| Procura di Brescia | 2080/2016 | 10 ottobre 2016 |

L'eventuale aggiornamento degli indirizzi da parte delle singole procure, oltre che l'aggiornamento delle linee di indirizzo da parte del Sistema Nazionale, potranno essere altresì utilizzate per l'aggiornamento periodico delle presenti linee di indirizzo.

TABELLA INDIRIZZI INTERPRETATIVI E TECNICO-PROCEDURALI

| 1 | CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA | | Rif Indirizzi | Note |
|-----|---|--|------------------------------|--|
| 1.a | Contravvenzioni estinguibili tramite la procedura di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06 | Sono escluse le fattispecie previste in fonti normative diverse dal D.Lgs.152/2006, anche nei casi in cui la sanzione è individuata con rinvio a disposizioni contenute nel D.Lgs.152/2006. | Pag. 11 Indirizzi SNPA | |
| 1.b | Criteri di ammissibilità della procedura con riferimento alla tipologia di pena connessa al reato | La procedura è applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda ed a quelle punite con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto. La procedura non è applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, né a quelle punite con la pena congiunta dell'ammenda e nell'arresto. Sono fatte salve le diverse indicazioni fornite dalle Procure di riferimento | Pag. 14 Indirizzi SNPA | Si veda quanto previsto da Procure di Como e di Pavia. |
| 1.c | Criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo di danno | La procedura è applicabile alle contravvenzioni che non producano un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette ed i cui effetti possono essere rimossi attraverso l'adempimento di prescrizioni (c.d. criterio finalistico). (Sul tema si vedano anche i successivi paragrafi 2 e 3) La valutazione dell'assenza del danno o del pericolo concreto e attuale di danno verrà effettuata dal RUO sulla base delle attività ispettiva e delle risultanze dell'istruttoria svolta dal UPG incaricato e dal personale ispettivo della propria struttura, con | 15/26 Indirizzi SNPA | |

| | | | | |
|-----|--|--|------------------------------|------|
| | | <p>l'eventuale contributo da parte delle strutture specialistiche qualora ritenuto necessario.</p> <p>Non avendo ARPA competenze specifiche sulle risorse urbanistiche e paesaggistiche protette, si ritiene di dover evidenziare alla Procura di riferimento, con la comunicazione della notizia di reato (CNR), la necessità di una valutazione circa il prodursi di un danno o pericolo concreto e attuale di danno a tali risorse. Quanto sopra, a meno che sia palese che dal tipo di condotta accertata non derivino effetti sulle suddette risorse o questi appaiano di entità trascurabile.</p> <p>In quest'ultimo caso, esplicitando tale considerazione nell'ambito della comunicazione della notizia di reato (CNR), si provvederà ad applicare la procedura estintiva.</p> | | |
| 1.d | Rapporti tra procedura estintiva e sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. | <p>Nell'ambito della procedura estintiva dei reati, nei casi previsti dall'articolo 321 c.p.p., resta sempre fermo il potere di sequestro preventivo attivabile direttamente da parte degli operatori con qualifica di UPG o dal Pubblico Ministero.</p> <p>Se tuttavia il sequestro risponde alla finalità di impedire l'aggravamento delle conseguenze dannose o del pericolo concreto e attuale di conseguenze dannose derivanti dal reato, la procedura estintiva non dovrebbe essere applicata.</p> <p>Prima di disporre un eventuale sequestro si suggerisce di sentire la Procura di riferimento</p> | | |
| 1.e | Obbligatorietà applicazione procedura estintiva in presenza dei presupposti art. 318 bis, D.Lgs.152/06 | Laddove si ritenga ricorrere i presupposti indicati dall'art. 318-bis, D.Lgs. 152/06, l'attivazione della procedura estintiva è da considerarsi atto dovuto, ovvero non rientra nella discrezionalità di ARPA scegliere se attivarla o meno. | Pag. 12 Indirizzi SNPA | |
| 2 | NATURA, FINALITÀ E CONTENUTO DELLE PRESCRIZIONI | | Rif. Indirizzi | Note |
| 2.a | Necessità della motivazione in ordine all'applicabilità della procedura | Nelle ipotesi in cui non si ritenga applicabile la procedura (v. mancanza dei presupposti di legge o sussistenza di altri elementi ostativi alla sua applicazione, come ad esempio, nel caso di notizia di reato contro ignoti), nell'ambito della comunicazione della notizia di reato (CNR) dovrà essere fornita adeguata e circostanziata motivazione. Nelle ipotesi in cui, invece, si ritengano ricorrere i presupposti e le condizioni per attivare la procedura, i relativi motivi di fatto e di diritto potranno risultare implicitamente dalla descrizione dei fatti. | Pag. 16 Indirizzi SNPA | |

| | | | | |
|-----|---|--|------------------------------|--|
| 2.b | Coordinamento della procedura con obbligo di riferire la notizia di reato al PM | <p>Di norma, l'inoltro della notizia di reato (CNR) alla Procura di riferimento viene effettuata allegando il verbale di prescrizioni (con asseverazione) oltre agli ulteriori verbali/documenti relativi all'attività svolta (compreso il verbale di identificazione e di dichiarazione/elezione di domicilio).</p> <p>Nei soli casi in cui l'elaborazione delle prescrizioni risulti particolarmente complessa e sia necessaria una tempistica più ampia di quella richiesta per l'inoltro della CNR, si potrà procedere, nell'ambito di quest'ultima, a dare notizia dell'avvio del procedimento di individuazione delle prescrizioni, provvedendo una volta emesso il relativo verbale ad inviarne copia alla Procura.</p> <p>A seguito dell'iscrizione della CNR nel registro tenuto dalla Procura, nelle successive comunicazioni alla Procura, sarà necessario riportare il numero di iscrizione.</p> | | |
| 2.c | Finalità e contenuto della prescrizione | <p>Le prescrizioni non possono consistere in ordini di non reiterazione delle condotte illecite accertate e devono contenere specifiche misure atte a far cessare le conseguenti situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. La messa in regola con gli obblighi formali, è tuttavia un possibile contenuto delle prescrizioni (v. anche successivo punto 2.f).</p> <p>La prescrizione può consistere anche nella sola cessazione dell'attività (totale o parziale).</p> | Pag. 17 Indirizzi SNPA | |
| 2.d | Applicabilità della procedura a reati a condotta esaurita e casi di adempimento spontaneo | <p>La procedura è applicabile sia ai reati a condotta esaurita (reati istantanei già perfezionatisi) che ai casi di adempimento spontaneo da parte del trasgressore prima dell'emissione della prescrizione, fatta salva comunque la verifica dell'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale, che resta condizione per l'attivazione della procedura.</p> <p>In tali casi, è possibile ammettere il trasgressore direttamente al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater comma 2, D.Lgs. 152/06 (c.d. ammissione "ora per allora"). In queste ipotesi, non essendo impartite prescrizioni, non è necessaria alcuna asseverazione.</p> | Pag. 17 Indirizzi SNPA | |
| 2.e | Indicazioni procedurali per contravvenzioni di natura formale | <p>L'applicabilità della procedura alle contravvenzioni di natura formale (v. mancanza autorizzazione/titolo abilitativo, mancanza comunicazioni/iscrizioni, ecc..) è preclusa, in concreto, soltanto qualora sia accertata la sussistenza di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno, al pari di quanto accade per le altre ipotesi contravvenzionali.</p> <p>(Sul tema si veda anche il paragrafo 3 per gli orientamenti formulati dal gruppo interagenziale sui</p> | Pag. 18 Indirizzi SNPA | |

| | | | | |
|-----|---|---|------------------------------|--|
| | | contenuti delle prescrizioni in caso di contravvenzioni di natura formale) | | |
| 2.f | Rapporti intercorrenti tra prescrizioni ex art. 318-ter, D.Lgs.152/06 e provvedimenti amministrativi degli enti titolari di funzioni amministrative in materia ambientale | <p>L'attivazione della procedura di estinzione dei reati tramite prescrizioni non sostituisce, né fa venir meno gli ordinari poteri delle Amministrazioni Competenti, né le prescrizioni dovrebbero avere per contenuto aspetti discrezionali tipici dei provvedimenti amministrativi di competenza degli stessi.</p> <p>In particolare, mediante la suddetta procedura non potranno essere prescritti adempimenti per i quali si rendono necessarie modifiche agli atti autorizzativi.</p> <p>Si tratta di percorsi diversi ed entrambi necessari avendo diversi effetti giuridici: le prescrizioni incidono sul procedimento penale in termini di estinzione dei reati, mentre i provvedimenti amministrativi dell'Autorità Competente producono effetti sul piano amministrativo e talvolta, come nel caso della diffida, sono individuati dalla normativa come atti propedeutici per l'emanazione di successivi provvedimenti amministrativi (revoca dell'autorizzazione)</p> <p>Tuttavia, al fine di evitare che sulle medesime situazioni, siano prescritte misure difformi ad opera delle diverse procedure, si ritiene necessario un coordinamento tra gli enti coinvolti.</p> <p>Per questo, in occasione della trasmissione all'Autorità Competente della relazione di verifica ispettiva, in aggiunta agli ordinari elementi circa gli esiti del controllo, si dovrà anche dare atto dell'attivazione della procedura estintiva dei reati, riportando i contenuti delle prescrizioni impartite e la relativa tempistica di adeguamento, esplicitando che il contenuto delle prescrizioni impartite ai fini dell'estinzione dei reati è da ritenersi altresì quale proposta ai fini dei provvedimenti amministrativi di competenza.</p> <p>Laddove la complessità di quanto accertato lo richieda, alla relazione di verifica ispettiva potrà essere allegato, alla sola Autorità Competente, anche il verbale di prescrizioni (precisando l'obbligo del segreto istruttorio di cui all'art. 329 del c.p.p).</p> <p>In tutti i casi è necessario garantire agli stessi enti gli opportuni flussi informativi circa l'eventuale proroga dei termini e l'adempimento delle prescrizioni da parte del trasgressore.</p> <p>Nel caso di controlli svolti da personale ARPA su impianti AIA statali, si rinvia a quanto precisato nel successivo punto 5.a.</p> <p>Nel caso si proceda ad asseverare le prescrizioni emesse da altri organi di vigilanza, si suggerisce di segnalare agli stessi l'opportunità di fornirne</p> | Pag. 12 Indirizzi SNPA | |

| | | | | |
|-----|--|---|------------------------------|------|
| | | informativa alle autorità competenti all'adozione di provvedimenti amministrativi. | | |
| 3 | NATURA, FINALITÀ E SOGGETTI DELL'ASSEVERAZIONE | | Rif. indirizzi | Note |
| 3.a | Natura giuridica dell'asseverazione delle prescrizioni | L'asseverazione non ha natura di atto di polizia giudiziaria e pertanto non richiede l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria. L'asseverazione ha una funzione di validazione tecnica delle prescrizioni e viene pertanto assolta dagli enti istituzionalmente preposti alle indagini tecniche connesse alla materia ambientale. | Pag. 12 Indirizzi SNPA | |
| 3.b | Finalità e contenuto dell'asseverazione | <p>L'asseverazione consiste nella valutazione tecnica, validazione, convalida, accertamento tecnico o, più in generale, nella verifica dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pertinenza ed efficacia delle prescrizioni rispetto agli obiettivi da conseguire; • fattibilità, adeguatezza, ragionevolezza delle prescrizioni e coerenza con le finalità, non solo nel rimuovere il reato, ma anche nel far cessare situazioni di pericolo ovvero prosecuzione di attività potenzialmente pericolose; • congruità dei tempi previsti per la regolarizzazione; • presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza; • oggettività e riscontrabilità; • verifica di corrispondenza con le norme tecniche di settore e di coerenza con le finalità del provvedimento. <p>L'asseverazione si sostanzia nell'accertamento tecnico di <u>completezza</u> e <u>correttezza</u> delle prescrizioni.</p> <p>Fatto salvo il possibile coinvolgimento di ARPA nelle fasi antecedenti all'asseverazione, la valutazione in merito all'applicazione o meno della procedura prescrittiva resta competenza dell'accertatore.</p> | Pag. 20 Indirizzi SNPA | |
| 3.c | Obbligatorietà o meno dell'asseverazione | Nel caso di prescrizioni emesse direttamente dagli operatori di ARPA con qualifica di UPG, è necessario che l'asseverazione interna (v. anche punto successivo) venga sempre rilasciata coinvolgendo le strutture che abbiano competenza specifica nella relativa materia e garantendo omogeneità di trattamento per i casi analoghi. | Pag. 21 Indirizzi SNPA | |
| 3.d | Modalità di asseverazione | L'asseverazione può soltanto essere rilasciata o negata. Non sono ammissibili asseverazioni condizionate. Nel caso di mancato rilascio, le modifiche ritenute opportune potranno soltanto essere proposte al richiedente, il quale potrà recepirle formulando nuove | | |

| | | | | |
|-----|---|--|------------------------------|--|
| | | <p>prescrizioni da sottoporre nuovamente all'asseverazione.</p> <p>Ai fini dell'asseverazione delle prescrizioni, rientra nella facoltà del soggetto asseveratore decidere se effettuare o meno un preventivo sopralluogo e nel caso, di individuare, sulla base della tipologia di violazione, della natura delle prescrizioni impartite e dello specifico contesto ambientale e territoriale, le modalità con cui acquisire gli elementi tecnici utili per la valutazione circa l'asseverabilità delle prescrizioni.</p> <p>Riguardo al termine massimo per il rilascio dell'asseverazione, si evidenzia una generale esigenza di celerità tale da garantire le finalità riparative della procedura stessa (tempestività della regolarizzazione e prevenzione del danno).</p> | Pag. 21 Indirizzi SNPA | |
| 3.e | Soggetti preposti all'asseverazione | <p>ARPA, in quanto ente istituzionalmente preposto allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di controllo in campo ambientale rientra tra i soggetti che possono rilasciare asseverazioni tecniche di prescrizioni (sia emesse dai propri operatori, che da altri UPG)</p> | Pag. 22 Indirizzi SNPA | |
| 3.f | Competenza al rilascio dell'asseverazione | <p>La competenza all'asseverazione delle prescrizioni elaborate e sottoscritte dagli operatori ARPA con qualifica di UPG che hanno accertato la violazione, è in capo al relativo RUO secondo le previsioni dei vigenti atti organizzativi (anche laddove, nell'elaborazione delle prescrizioni, siano intervenuti contributi specialistici di altre strutture). Qualora la prescrizione sia direttamente elaborata e sottoscritta dal RUO nella sua qualifica di UPG, l'asseverazione è in capo al Direttore della struttura di appartenenza.</p> <p>Tale indirizzo, consente di garantire una sorta di alterità tra chi elabora le prescrizioni e chi le valuta, ai fini della relativa validazione tecnica.</p> <p>L'asseverazione delle prescrizioni emesse da personale ARPA, avviene mediante apposita sottoscrizione, da riportare in calce alle prescrizioni.</p> <p>Per un efficace esercizio del potere prescrittivo da parte degli operatori di ARPA con qualifica UPG, resta fermo, inoltre, un generale dovere dei RUO e dei Direttori, di assicurare tutte le eventuali collaborazioni per formulare prescrizioni corrette.</p> <p>Nel caso in cui ARPA riceva richieste di asseverazione tecnica di prescrizioni adottate da parte di altri organi di polizia giudiziaria, si dovrà procedere nell'ottica della collaborazione tra enti.</p> <p>L'asseverazione è rilasciata da parte del RUO competente per materia dei corrispondenti</p> | | |

| | | | | |
|-----|---|---|------------------------------|------|
| | | <p>procedimenti di controllo, secondo le previsioni dei vigenti atti organizzativi dell'Agenzia.</p> <p>Sulle modalità di rilascio e inoltro dell'asseverazione si veda il sottoparagrafo 5.2.</p> <p>Nei casi più complessi, laddove ai fini del rilascio dell'asseverazione si ritenga necessario lo svolgimento di un sopralluogo, si potrà proporre all'organo accertatore di effettuare il sopralluogo con operatori di entrambi gli enti ed una eventuale successiva emissione di prescrizioni a firma congiunta da parte degli stessi.</p> | | |
| 4 | VERIFICA PRESCRIZIONI E INDICAZIONI SU AMMISSIONE AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 318-QUATER, COMMA 2, D.LGS. 152/0612 | | Rif. indirizzi | Note |
| 4.a | Verifica dell'adempimento delle prescrizioni e ammissione al pagamento | <p>La verifica dell'adempimento delle prescrizioni, da effettuarsi ai sensi dell'art. 318-quater del D.lgs. 152/06 entro 60gg dalla scadenza del termine fissato nelle stesse, così come la successiva ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 (in caso di esito positivo delle verifiche), nonché le ulteriori verifiche e comunicazioni da effettuarsi nei confronti della Procura, rappresentano adempimenti connessi all'esercizio del potere prescrittivo di cui all'art. 318-ter e pertanto devono essere garantiti dall'Agenzia tramite il personale avente qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG).</p> <p>Di norma, le suddette attività devono essere condotte dai medesimi operatori che hanno emesso le prescrizioni. Tuttavia, nel caso in cui per ragioni di servizio ciò non possa essere garantito, il responsabile della struttura provvede ad incaricare altro personale con qualifica di UPG dello svolgimento di tali attività e dei conseguenti adempimenti nei confronti della Procura.</p> | | |
| 4.b | Indicazioni sull'incasso della sanzione pecuniaria | <p>In assenza di indicazioni normative, la sanzione pecuniaria, in via provvisoria e in attesa di specifici indirizzi nazionali, dovrà essere versata ad ARPA. Ciò consente un più puntuale controllo sull'effettiva verifica dell'adempimento.</p> <p>Le entrate in oggetto verranno contabilizzate in modo separato rispetto alle altre entrate proprie di ARPA, per poter eventualmente riversare le somme in maniera agevole ove dovessero essere individuati Enti destinatari diversi da ARPA.</p> | Pag. 25 Indirizzi SNPA | |
| 4.c | Ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria in caso | <p>Nel caso di concorso di più autori ad un medesimo reato, una volta accertato sul piano fattuale l'ottemperanza delle prescrizioni anche da parte di uno solo di essi (posto che gli adempimenti impartiti si riferiscano alla medesima situazione), si dovrà</p> | | |

| | | | | |
|-----|--|--|-------------------------------|------|
| | di concorso di più autori al reato | provvedere a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria (per intero) a ciascuno dei contravventori al fine di regolarizzare del procedimento estintivo del reato a proprio carico. Dovrà essere data comunicazione all'autorità giudiziaria anche del mancato pagamento della sanzione pecuniaria da parte di qualcuno dei contravventori che abbia agito in concorso, affinché la Procura effettui le opportune valutazioni per la prosecuzione dell'azione penale nei confronti degli inadempienti. | | |
| 4.d | Pagamento della sanzione da parte di soggetto diverso dal contravventore | È da ritenere utile ai fini dell'estinzione del reato il pagamento della sanzione pecuniaria da parte di soggetto diverso dal contravventore (p.es. la ditta paga la contravvenzione per il proprio dipendente). Si provvederà in questi casi ad inviare comunicazione alla Procura di ottemperanza alle prescrizioni e avvenuto pagamento, precisando comunque che il pagamento è stato effettuato da soggetto diverso dal trasgressore | | |
| 4.e | Pagamento della sanzione pecuniaria | Il pagamento della sanzione pecuniaria non è rateizzabile. Il pagamento, da parte del trasgressore, della sanzione di cui all'art. 318-quater, D.lgs. 152/06, avviene su richiesta dell'organo accertatore una volta verificato l'adempimento delle prescrizioni. Il pagamento è condizione indispensabile per l'estinzione del reato. Il pagamento avvenuto oltre i termini di legge (30gg dalla notifica dell'ammissione al pagamento) dovrà essere segnalato alla Procura, al pari del mancato pagamento. | Pag. 18 Indirizzi SNPA | |
| 5 | ALTRE INDICAZIONI | | Rif. indirizzi | Note |
| 5.a | Gestione procedura estintiva in caso di controlli svolti da operatori ARPA su impianti AIA statali | Secondo quanto riportato nella convenzione in materia di controlli su impianti AIA statali sottoscritta tra ISPRA ed ARPA, nel caso vengano accertate violazioni rientranti nell'ambito di applicazione della Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006, gli eventuali operatori dell'ARPA con qualifica di UPG facenti parte del gruppo ispettivo, ovvero, qualora non presenti, l'UPG di ARPA incaricato sulla base del modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni di UPG, provvedono direttamente ad applicare le disposizioni di cui all'art. 318-bis e ss., D.Lgs. 152/06 previa asseverazione tecnica concordata tra ISPRA e l'Agenzia stessa. Al fine di promuovere il necessario coordinamento tra la procedura estintiva dei reati e gli eventuali provvedimenti di competenza del MATTM si procede secondo quanto riportato nel punto 2.f, riportando | Convenzione ISPRA/ ARPA | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| | | l'informativa nella relazione di verifica ispettiva che ARPA trasmette ad ISPRA. | | |
| 5.b | Gestione richieste di accesso ai documenti relativi al procedimento estintivo dei reati | <p>I documenti relativi alla procedura, costituendo atti di polizia giudiziaria, risultano soggetti al segreto di cui all'art. 329 del c.p.p.</p> <p>Nell'eventualità di richieste di accesso del pubblico, sino al perdurare del segreto in oggetto, le stesse dovranno essere respinte, con l'indicazione che l'istante dovrà richiedere lo specifico nulla osta alla Procura competente (art. 116 c.p.p.)</p> <p>Nonostante il procedimento penale venga sospeso ai sensi dell'art. 318-sexies dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335, è comunque pendente, tanto che il Pubblico Ministero può compiere gli atti urgenti di indagine preliminare previsti dal comma 3 del medesimo articolo.</p> <p>Il segreto penale non è preclusivo della comunicazione del contenuto delle prescrizioni alle Autorità Competenti nell'ambito dei procedimenti amministrativi alle quali ARPA fornisce specifica informazione ai fini del coordinamento dei contenuti di eventuali provvedimenti di loro competenza.</p> | | |

2. CRITERI GUIDA GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI E DELL'ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE AMBIENTALI DEI REATI

Quale supporto alla distinzione tra reati che producono effetti sull'ambiente eliminabili tramite prescrizioni e reati che invece producono danno ambientale o pericolo concreto e attuale di danno, per i quali, ai sensi dell'art. 318-bis, D.Lgs. 152/06, la procedura non è applicabile, si rinvia ai "Criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati", riportati nell'Allegato 2 alla presente circolare.

Si tratta di criteri orientativi che il gruppo di lavoro interagenziale ha predisposto per facilitare la lettura del rapporto tra la procedura estintiva, le norme sul danno ambientale contenute nel D.Lgs. 152/06 e l'art. 452 bis C.p. (reato di inquinamento ambientale introdotto dalla L. 68/15). Tali criteri, pur senza risolvere in via definitiva gli interrogativi e i margini di incertezza circa il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno, offrono comunque un primo quadro di lettura sistematica del tema, sia alla luce delle definizioni rintracciabili nelle norme vigenti, sia secondo ulteriori definizioni elaborate dal gruppo di lavoro ad integrazione delle prime.

Tali criteri potranno essere utilizzati dagli operatori di ARPA come riferimento di base da contestualizzare, tuttavia, rispetto alle specificità delle situazioni contravvenzionali accertate. Restano salvi, inoltre, eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento.

In attuazione dei suddetti criteri orientativi, per le fattispecie di reato per le quali sono state formulate dal gruppo di lavoro interagenziale specifiche prescrizioni tipo (v. paragrafo 4), sono emerse anche le seguenti casistiche generali:

- 1) per alcune fattispecie non ricorrono mai le condizioni per attivare la procedura prescrittiva: si tratta in particolare del caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art.256, c. 2) con evidenza di percolamento al suolo o immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee (art. 192, c. 1 e 2);

- 2) in alcune fattispecie si ritiene possibile impartire le prescrizioni purché accompagnate dallo svolgimento di verifiche analitiche: è il caso dell'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art.256, c. 2) senza evidenza di sversamento di liquidi al suolo, per il quale la prescrizione dovrà prevedere la rimozione dei rifiuti, il loro avvio a recupero o smaltimento, la dimostrazione dell'avvenuto smaltimento o recupero ed infine lo "svolgimento di indagini analitiche sul suolo ai fini di attestarne la non contaminazione"
- 3) in altre fattispecie, pur in presenza di superamenti di limiti di legge, si ritiene possibile impartire la prescrizione consistente nell'adottare accorgimenti tecnici volti ad evitare il ripetersi della violazione, previa analisi delle cause. E' questo il caso per es. di emissioni in atmosfera oltre i limiti di legge (art. 269, c.2) o di superamento dei limiti imposti dall'AIA (art. 29-quattordicesimo, comma 3), se ci sono elementi di giudizio che depongono a favore della sussistenza di effetti non significativi sull'ambiente (v. definizioni contenute nell'Allegato 1 alla circolare).

Nei casi particolarmente complessi e problematici, in cui la valutazione circa la sussistenza del danno/pericolo concreto e attuale di danno non può essere definita sulla base degli elementi conoscitivi raccolti nell'ispezione o a disposizione degli operatori, in quanto già detenuti da ARPA (dati di monitoraggi ambientali, esiti di precedenti controlli, ecc), tale circostanza andrà indicata in fase di inoltro della CNR alla Procura.

Dal momento che la materia è particolarmente complessa e in particolare lo è la valutazione del danno e del pericolo concreto e attuale di danno, le indicazioni predisposte dal gruppo di lavoro interagenziale, come da espressa previsione della Delib. CF n. 82/16, rappresentano un primo contributo che potrà essere ulteriormente sviluppato e declinato nella casistica concreta.

La valutazione dell'assenza del danno o del pericolo concreto e attuale di danno verrà effettuata dal RUO sulla base delle attività ispettive e delle risultanze dell' istruttoria svolta dal UPG incaricato e dal personale ispettivo coinvolto, con l'eventuale contributo da parte delle strutture specialistiche, qualora ritenuto necessario.

Per questo motivo risulterà particolarmente importante provvedere all'analisi periodica dei casi trattati, al fine di poter ulteriormente contribuire alla costruzione di prescrizioni tipo e all'affinamento dei criteri guida riportati nell'allegato 2.

3. INDICAZIONI PROCEDURALI PER IL CASO DI CONTRAVVENZIONI DI NATURA FORMALE

Alcune delle contravvenzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 puniscono l'esercizio di una determinata attività in mancanza di autorizzazione/titolo abilitativo, a prescindere dal verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Si tratta di contravvenzioni comunemente definite di "pericolo astratto" o di tipo "formale", ossia caratterizzate dalla violazione di prescrizioni di tipo formale (come l'obbligo di ottenere un determinato titolo abilitativo per lo svolgimento di una data attività) che determinano una situazione di pericolo potenziale per l'ambiente che, di per sé, non è ostativa all'attivazione della procedura di estinzione/regolarizzazione.

Nella tabella di seguito riportata è indicato l'orientamento individuato dal gruppo di lavoro interagenziale come quello più adatto per regolarizzare le diverse fattispecie di contravvenzioni di natura formale: o prescrivendo la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 318 ter comma 3 (qualora l'attività sia ritenuta potenzialmente pericolosa) e/o prescrivendo la regolarizzazione sul piano amministrativo.

Tali indirizzi vanno considerati come base di riferimento da contestualizzare rispetto alle specificità delle situazioni illecite accertate. Restano salvi, inoltre, eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento.

| Casistica reati formali | Contenuto delle prescrizioni |
|---|---|
| 1. Attività totalmente abusiva (mai autorizzata) o con autorizzazione rigettata | ➤ Sospensione delle attività (totale) |
| 2. Attività con modifiche sostanziali (che presupporrebbero modifiche autorizzative o differenti tipologie di autorizzazioni) per le quali la complessità delle valutazioni circa la possibilità di continuazione delle attività in assenza di pericolo, richiederebbe una istruttoria complessa (al pari di quella che dovrebbe essere condotta in fase autorizzativa) | ➤ Sospensione delle attività totale o sospensione parziale con richiesta di regolarizzazione amministrativa |
| 3. Attività svolta in mancanza di rinnovi di autorizzazioni o in situazioni di modifiche non autorizzate in cui, per elementi di conoscenza facilmente disponibili (e sempre che risulti invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) è possibile valutare che la continuazione delle attività avvenga in assenza di pericolo | ➤ Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione richiesta e ottenimento titolo abilitativo) |
| 4. Infrazioni formali che pur non comportando in se' rischi di pericoli sostanziali, comprometterebbero in maniera sostanziale la controllabilità delle attività (v. tracciabilità dei rifiuti, ecc...) | ➤ Sospensione delle attività totale o sospensione parziale con richiesta di regolarizzazione amministrativa |
| 5. Infrazioni di obblighi di comunicazioni/iscrizioni (v. anche adesioni ad autorizzazioni di carattere generale) per le quali sia agevole una verifica dei requisiti necessari | ➤ Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione comunicazione/dichiarazione) |

Sulla base di quanto riportato nella tabella, si possono evidenziare tre diverse tipologie di contenuto delle prescrizioni:

1. in tutti i casi nei quali sia necessario provvedere alla sospensione totale dell'attività, la prescrizione da impartire dovrà essere del tipo “sospendere le attività non autorizzate fino all'eventuale conseguimento della relativa autorizzazione...”. I termini per l'adeguamento alla prescrizione dovranno essere congrui rispetto all'esigenza di garantire tecnicamente una sospensione delle attività che non provochi, a sua volta, danni o pericoli di danno all'ambiente. Nei casi in cui sia possibile provvedere ad una sospensione parziale delle attività (v. parti di impianto modificate senza autorizzazione) oltre a tale misura si dovrà

richiedere, quale ulteriore prescrizione, anche la regolarizzazione amministrativa (con le modalità illustrate al successivo punto 3);

2. in tutti i casi in cui per la regolarizzazione dell'attività è richiesta semplicemente una comunicazione e/o dichiarazione da parte del titolare dell'attività (ad esempio adesione all'autorizzazione alle emissioni in via generale), la prescrizione dovrà essere del tipo "presentare la comunicazione/dichiarazione". In questo caso il termine per la regolarizzazione della prescrizione dovrà essere individuato in quello strettamente necessario per produrre la comunicazione/dichiarazione in oggetto, con i relativi allegati tecnici;
3. infine, nei casi di attività svolte senza rinnovo dell'autorizzazione o con modifiche non autorizzate, posto che sia possibile valutare (per elementi di conoscenza facilmente disponibili e sempre che risulti invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) che la continuazione delle attività avviene in assenza di pericolo potenziale, l'indirizzo proposto dalle linee guida interagenziali è quello di impartire due tipologie di prescrizioni:
 - a) la prima avente ad oggetto la presentazione dell'istanza, assegnando un termine strettamente necessario per produrre la domanda ed i relativi allegati tecnici;
 - b) la seconda avente ad oggetto il conseguimento del titolo abilitativo (che conclude il processo di regolarizzazione avviato con la presentazione dell'istanza), assegnando un termine congruo con i tempi della PA titolare del procedimento, con la precisazione che nel caso di ritardi della PA, il trasgressore potrà avvalersi della richiesta di proroga prevista ai sensi dell'art. 318 ter, comma 1 (proprio per le ipotesi in cui il mancato rispetto del termine non è imputabile al trasgressore).

La previsione di un termine per la regolarizzazione è indispensabile al fine di garantire una durata certa alla procedura di estinzione e, di riflesso, al periodo di sospensione del procedimento penale, che non tollera una sospensione *sine die*; in merito gli orientamenti presi in considerazione dal gruppo di lavoro interagenziale sono unanimi. Il termine è essenziale anche per la verifica della regolarizzazione da parte dell'organo accertatore.

4. PRESCRIZIONI-TIPO PER L'ESTINZIONE DEI PRINCIPALI CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI

Nell'Allegato 3 alla presente circolare si riportano le tabelle contenute nel documento di indirizzo del SNPA che riportano le prescrizioni-tipo per i reati di più frequente accertamento, con i relativi tempi di adeguamento suggeriti e includono anche i reati contravvenzionali puniti con la pena congiunta della pena e dell'arresto.

Si è valutato opportuno riportare integralmente la tabella, nonostante quanto riportato al punto 1b della tabella degli orientamenti interpretativi, proprio in considerazione della non omogeneità delle indicazioni fornite dalle Procure lombarde.

Se ne raccomanda l'utilizzo come riferimento di base da contestualizzare, tuttavia, rispetto alle specificità delle situazioni illecite accertate. Restano salvi, inoltre, eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento.

5. INDICAZIONI PER LA NOTIFICAZIONE E L'INVIO DEGLI ATTI

5.1 ATTI SOGGETTI A NOTIFICAZIONE

Alcuni degli atti relativi alla procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06 devono essere notificati al/ai trasgressore/i nel rispetto delle modalità previste dal Titolo V del del Codice di procedura penale e delle vigenti norme in materia di notificazioni e comunicazioni penali telematiche (v. Artt. 2, co. 6 e 48 D.Lgs. 82/2005 e art. 16, co. 4 D.L. 179/2012).

In particolare, sono soggetti a notificazione i seguenti atti:

- a) verbale di prescrizioni;
- b) comunicazione di proroga del termine impartito per l'adempimento delle prescrizioni;
- c) ammissione al pagamento della sanzione in misura minima per ottemperanza;
- d) verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in misura minima;
- e) il verbale di ammissione al pagamento della sanzione in misura minima per reato esaurito.

Le modalità con cui possono essere effettuate le notificazioni sono le seguenti:

1. notificazione tramite consegna personale: (v. Art. 157 c.p.p) consiste nella consegna di copia cartacea degli atti nelle mani del destinatario o delle altre persone indicate dall'articolo 157 c.p.p, ovvero dell'eventuale domiciliatario individuato ai sensi dell'art. 161 c.p.p;
2. notificazione tramite servizio postale: (v. Art. 170 c.p.p. e L. 890/1982) consiste nella consegna di copia cartacea degli atti al destinatario ovvero all'eventuale domiciliatario individuato ai sensi dell'art. 161 c.p.p, tramite intervento dell'ufficio postale;
3. notificazione tramite PEC: (v. Art. 16-ter, D.L. 179/12 e Art. 161 c.p.p) consiste nell'invio degli atti a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del difensore/domiciliatario individuato ai sensi dell'art. 161 c.p.p e risultante da pubblici elenchi o da elenchi accessibili alle pubbliche amministrazioni ovvero all'indirizzo PEC del destinatario dell'atto se professionista dotato di PEC pubblica.

Le modalità di notifica utilizzate dovranno sempre essere descritte nell'apposita "Relata di notificazione" da riportare in calce agli atti di cui sopra. In particolare nella relata dovranno sempre essere indicati:

1. generalità del/dei soggetto/i notificatore/i (nome, cognome, qualifica ed ente di appartenenza);
2. generalità dei soggetti destinatari della notifica e (se diverse) delle persone a cui viene consegnato/inviato il documento.

Inoltre:

- a) in caso di notificazione tramite consegna personale, deve essere indicato l'indirizzo presso cui viene effettuata la notificazione;
- b) in caso di notificazione tramite servizio postale, devono essere indicati l'indirizzo fisico a cui è inviato l'atto e l'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione;
- c) in caso di notificazione a mezzo PEC, devono essere indicati l'indirizzo elettronico a cui è inviato l'atto, il pubblico elenco da cui risulta e gli estremi del verbale di dichiarazione/elezione di domicilio in cui è stato indicato.

Di seguito, si forniscono le indicazioni di dettaglio da seguire a seconda della modalità di notificazione utilizzata:

Notificazione tramite consegna personale

Ai sensi dell'art. 157 c.p.p. la notificazione tramite consegna personale è eseguita mediante consegna di copia dell'atto nelle mani del destinatario (persona fisica). Se tale consegna non è possibile, ai sensi del medesimo articolo, la stessa può essere eseguita nella casa di abitazione o nel luogo dove il soggetto esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o in mancanza al portiere o a chi ne fa le veci. Qualora i suddetti luoghi non siano conosciuti, la notifica è eseguita nel luogo dove il soggetto ha temporanea dimora o recapito, tramite consegna a una delle predette persone. La copia non può comunque essere consegnata a persone minori di 14 anni o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

Nel caso il documento venga consegnato al portiere o a chi ne fa le veci, questi deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato. Dell'avvenuta notificazione deve essere data notizia al destinatario tramite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questa ipotesi, gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

In ogni caso, se la notificazione non avviene nelle mani proprie del destinatario, se ne deve dare atto nella relata di notifica in calce al documento e lo stesso deve essere inserito in una busta sigillata. Su tale busta deve essere riportato il numero di protocollo del verbale, ma non devono essere apposti altri segni o indicazioni da cui possa desumersi il contenuto dell'atto.

Se le persone di cui sopra mancano, o si rifiutano, o non sono idonee a ricevere il documento, si deve procedere nuovamente alla ricerca del soggetto destinatario, tornando sui luoghi sopra menzionati.

Se neppure in tal modo è possibile effettuare la notificazione, il documento deve essere depositato nella casa del comune dove il soggetto destinatario ha l'abitazione o in mancanza di questa, del comune dove esercita abitualmente la sua attività lavorativa secondo le disposizioni del comma 8 dell'art. 157 c.p.p.

La notificazione personale deve essere effettuata tramite la consegna di una copia cartacea dichiarata conforme all'originale dell'atto. Nel caso siano presenti degli allegati, questi potranno essere consegnati in copia cartacea semplice (senza necessità di predisporre la dichiarazione di conformità all'originale).

Sulla copia analogica dell'atto deve essere riportato il numero e la data di protocollo.

In caso di notificazione tramite consegna personale al destinatario o alle altre persone di cui sopra, la relata di notifica deve essere redatta al momento della consegna con l'indicazione del soggetto al quale è consegnata la copia nonché il luogo della consegna. Se la consegna è effettuata a persona diversa dal destinatario, devono essere indicate le ricerche effettuate e i motivi della mancata consegna al destinatario, nonché le generalità del consegnatario, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da esso svolte.

L'atto completo di relata di notificazione compilata e firmata (dal notificatore e dal ricevente), costituisce la prova dell'avvenuta notificazione e quindi dovrà essere conservato nel fascicolo procedimentale (sia in originale cartaceo, che in copia per immagine nel fascicolo elettronico), senza ulteriore protocollazione.

Le indicazioni di cui sopra, si applicano anche al caso di consegna personale all'eventuale difensore/domiciliatario indicato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio.

Notificazione tramite servizio postale

Ai sensi dell'art. 170 C.p.p. le notificazioni possono essere eseguite anche tramite gli uffici postali. In questo caso, al soggetto notificatore compete solo la predisposizione della relata di notifica con la menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale si spedisce il documento e la predisposizione degli atti in busta chiusa per l'invio con plico raccomandato per atti giudiziari, con avviso di ricevimento.

La ricezione dell'avviso di ricevimento costituisce la prova dell'avvenuta notificazione e quindi tale documento dovrà essere conservato nel fascicolo procedimentale (sia in originale cartaceo, che in copia per immagine nel fascicolo elettronico), senza ulteriore protocollazione.

La notificazione tramite il servizio postale deve essere effettuata tramite l'invio di una copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale dell'atto, con dichiarazione di conformità all'originale contenuta nella relata di notifica. Nel caso siano presenti degli allegati, questi potranno essere inviati in copia cartacea semplice (senza necessità di predisporre la dichiarazione di conformità all'originale).

Sulla copia analogica dell'atto deve essere riportato il numero e la data di protocollo.

Nel caso in cui la notificazione avvenga tramite il servizio postale, non è prevista l'imputazione al trasgressore delle spese di notificazione (a differenza di quanto avviene nella notificazione di verbali di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi).

Notificazione tramite PEC

Ai sensi di una lettura coordinata delle norme vigenti (Art. 161 c.p.p, Art. 16-ter, D.L. 179/12 e Artt. 2, co. 6 e 48 D.Lgs. 82/2005), la notificazione tramite PEC può essere effettuata soltanto nei seguenti casi:

- a) il trasgressore destinatario dell'atto abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso un difensore: in questa ipotesi la notificazione sarà effettuata all'indirizzo PEC del professionista indicato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio;
- b) il trasgressore abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso altro domiciliatario ed abbia indicato nel relativo verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, l'indirizzo PEC dello stesso;
- c) il trasgressore abbia dichiarato domicilio, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso l'azienda ed abbia indicato nel relativo verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, l'indirizzo PEC della stessa;
- d) qualora il trasgressore sia un professionista iscritto a un albo/elenco istituito per legge ed abbia dichiarato nel relativo verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, la propria PEC.

In ogni caso, per essere valida ai sensi delle norme vigenti, la notificazione tramite PEC deve essere effettuata soltanto ad indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi o comunque da elenchi accessibili alle pubbliche amministrazioni. A tal fine, si ricorda che ai sensi dell'art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni sono costituiti da:

- a) il Registro delle imprese (art.16 co.6 DL 185/2008 convertito con L. n. 2/2009)¹;
- b) l'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti INI-PEC istituito ai sensi dell'art. 6-bis D.Lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" (CAD)²;
- c) il Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (consultazione riservata ai soggetti accreditati);
- d) l'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR, contenente l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dal cittadino quale suo domicilio digitale (art.3-bis CAD)³.

Per quanto sopra, al fine di garantire la validità della notificazione, è sempre necessario verificare che gli indirizzi PEC dichiarati o che si intendono utilizzare per la notificazione, siano presenti nei suddetti pubblici elenchi.

La notifica a mezzo PEC risulta perfezionata nel momento in cui il gestore di posta certificata rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (indipendentemente dal fatto che questi abbia o meno preso visione del messaggio), come attestato nella ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC. Tale ricevuta, insieme all'adeguata compilazione della relata di consegna (con l'indicazione dell'indirizzo elettronico a cui è inviato l'atto, il pubblico elenco da cui risulta e gli estremi dell'eventuale verbale di dichiarazione/elezione di domicilio in cui è stato indicato) costituisce prova dell'avvenuta notificazione.

¹ Consultabile tramite il servizio Telemaco di Infocamere

² Consultabile all'indirizzo <https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>

³ Al momento l'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR è in fase di costituzione e non risulta emanato il decreto ministeriale che dovrà definire "le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti"

In caso di mancato perfezionamento della notifica tramite PEC, si dovrà procedere come segue:

- se la casella del destinatario non risulta valida e attiva, è necessario anzitutto verificarne la correttezza sull'INI-PEC all'indirizzo <https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>;
- se risulta satura, è necessario contattare il titolare per sollecitarne la riattivazione.

A seguito di quanto sopra, potranno essere effettuati ulteriori tentativi di notifica. Nel caso in cui anche questi ultimi non abbiano esito positivo, si procederà a rinotifica dell'atto a mezzo del servizio postale o tramite consegna personale. In queste ipotesi, è necessario produrre una nuova relata di notifica in cui dovranno essere indicate le motivazioni che hanno causato il mancato perfezionamento della notifica via PEC e le nuove modalità di notificazione. Tale relata andrà a costituire quindi un documento a sé stante, protocollato in uscita nel giorno di notificazione. Il documento (cartaceo) da notificare sarà in questo caso composto dall'atto da notificare in copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale (con eventuali allegati in copia cartacea semplice) più la nuova relata di notifica.

5.2 ALTRI ATTI

Per l'invio degli ulteriori atti e comunicazioni connessi alla procedura di estinzione dei reati, non compresi nell'elenco di cui al sottoparagrafo 5.1, si rinvia a quanto riportato nell'Allegato 5 "Indicazioni per la gestione documentale, la sottoscrizione e l'invio della documentazione".

In particolare:

1. l'invio delle comunicazioni di notizia di reato (CNR) alle Procure di riferimento, potrà avvenire tramite PEC stante il dettato dell'art. 108-bis delle disposizioni attuative del Codice di procedura penale, ai sensi del quale la trasmissione per via telematica della CNR tiene luogo dell'invio della comunicazione cartacea. Restano tuttavia ferme le diverse specifiche modalità indicate espressamente dalle singole Procure di riferimento in aggiunta all'invio tramite PEC. Alcune Procure hanno dato indicazioni circa l'utilizzo del portale per la registrazione delle CNR che, pur agevolando l'ottenimento del numero di registrazione delle stesse (da riportare nella successiva corrispondenza), non esime tuttavia dall'obbligo di invio della CNR. Infine, l'invio alle Procure delle ulteriori comunicazioni relative al procedimento estintivo dei reati, potrà essere effettuato tramite PEC;
2. per quanto concerne l'invio del verbale di prescrizioni e delle ulteriori comunicazioni al rappresentante legale della ditta nel caso sia diverso dal contravventore, si potrà procedere direttamente tramite invio alla PEC aziendale, senza particolari preventive formalità. In tal caso, l'invio viene effettuato per mera conoscenza e non ne discende alcuno specifico obbligo per il rappresentante legale (neppure a livello di solidarietà per il pagamento della sanzione minima). Diverso è il caso in cui il rappresentante legale coincida con il trasgressore, oppure sia individuato quale soggetto in concorso di reato. In questo caso infatti, l'invio del verbale di prescrizioni e di ogni altro atto ricadente nella tipologia di cui al paragrafo 5.1 dovrà avvenire secondo le modalità ivi descritte per la notificazione degli atti al trasgressore;
3. ogni ulteriore comunicazione rivolta al/ai trasgressore/i diversa da quelle indicate nel paragrafo 5.1, avendo scopo meramente informativo, potrà essere effettuata senza alcuna specifica formalità;
4. per le asseverazioni di prescrizioni emesse da altri organi di Polizia giudiziaria, si potrà procedere all'invio tramite PEC istituzionale;
5. infine, per quanto riguarda l'invio di comunicazioni agli Enti competenti in via amministrativa nelle materie a cui le contravvenzioni oggetto di procedura estintiva si riferiscono, si dovrà procedere, come di consueto nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni, all'invio tramite PEC istituzionale.

6 INDICAZIONI PER LA FASE DI AMMISSIONE AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN SEDE AMMINISTRATIVA E PER LE RELATIVE VERIFICHE E COMUNICAZIONI ALLA PROCURA

Ai sensi dell'art. 318-quater, co. 1, D.Lgs. 152/06, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione (comprensiva dell'eventuale proroga). Tale verifica dovrà essere sempre eseguita tramite sopralluogo, anche nel caso in cui il trasgressore abbia provveduto ad effettuare comunicazione di avvenuto adempimento. A tal fine, si precisa che la data iniziale di decorrenza del termine per l'adempimento delle prescrizioni coincide sempre con la data di perfezionamento della notifica del verbale di prescrizioni.

Quando risulti l'adempimento delle prescrizioni, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa e nel termine di trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Nel caso, invece, risulti l'inadempimento delle prescrizioni, l'organo accertatore dovrà darne comunicazione alla Procura e al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento delle prescrizioni.

Nel caso di reati a condotta esaurita/adempimento spontaneo da parte del trasgressore (cfr par. 1, punto 2.d), si provvederà direttamente all'ammissione al pagamento.

Come precisato nel precedente par. 1, punto 4.b, in attesa di diverse indicazioni normative e/o procedurali di livello nazionale circa l'ente beneficiario delle somme di cui all'art. 318-quater, co. 2, le medesime dovranno essere provvisoriamente incamerate da ARPA. A tal fine, al contravventore che venga ammesso al pagamento della sanzione in sede amministrativa dovranno essere fornite le necessarie indicazioni per eseguire il versamento tramite bonifico bancario e dovrà essergli richiesto di inviare ad ARPA copia della quietanza di pagamento (indicazioni inserite nella modulistica allegata).

Ai fini della verifica dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria da parte del contravventore e della successiva comunicazione alla Procura (da effettuarsi entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione), si dovrà provvedere come di seguito indicato:

a) gli UPG che gestiscono la fase di verifica delle prescrizioni, dovranno inoltrare alla UO Risorse Finanziarie di ARPA apposita mail con richiesta di verifica di avvenuto pagamento (anche qualora il contravventore abbia provveduto alla trasmissione della quietanza di pagamento). A tal fine è istituita la casella di posta elettronica prescrizionereati@arpalombardia.it, gestita dalla UO Risorse Finanziarie. La mail dovrà contenere i seguenti riferimenti: Cognome e nome, residenza e Codice Fiscale del trasgressore, numero e data del verbale di prescrizione (o di altro verbale, in caso di adempimento spontaneo o di reato esaurito, come da modulistica riportata nell'allegato 5).

b) la UO Bilancio e contabilità, entro 5 giorni lavorativi, effettuerà le necessarie verifiche e risponderà alla mail con attestazione di avvenuto/non avvenuto pagamento della somma;

c) entro 120gg dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni, gli UPG dovranno comunicare gli esiti delle verifiche circa l'adempimento delle prescrizioni ed il pagamento della sanzione in sede amministrativa alla Procura di riferimento, allegando l'attestazione di avvenuto/non avvenuto pagamento e l'eventuale quietanza di pagamento inviata dal trasgressore.

d) nella suddetta comunicazione alla Procura, dovrà essere sempre specificato se il versamento della sanzione pecuniaria è stato effettuato o meno nel termine dei 30 giorni dalla notificazione dell'ammissione al pagamento. A tal fine, si precisa che la data iniziale di decorrenza del termine coincide sempre con la data di perfezionamento della notifica.

ALLEGATI:

- 1) Scheda riepilogativa della procedura estintiva dei reati ex artt. 318-bis e ss., Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006
- 2) "Criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati"
- 3) "Prescrizioni tipo" tratte dalle linee guida interagenziali
- 4) Tabella ricognitiva dei reati contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/06 e relative sanzioni
- 5) Modulistica - Procedura estintiva dei reati contravvenzionali mediante prescrizioni, ex artt. 318-bis e ss., Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI NELLA CIRCOLARE

Legge 22 maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

Decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447 “Codice di Procedura Penale”

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”

Legge 20 novembre 1982, n.890 “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”